



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2011, proposto da:
Pantaleo Pisapia, rappresentato e difeso dall'avv. Aristide De Vivo, con
cui è elettivamente domiciliato in Salerno, Via Marietta Gaudiosi, 6;

contro

Comune di Vallo della Lucania, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Rizzo, con cui è elettivamente
domiciliato in Salerno, l.go Plebiscito N.6 c/o Avv.Scarpa;

nei confronti di

Mario Ogliaruso, non costituita.

per l'annullamento

della delibera n. 66/2011 relativa alla modifica organigramma e
individuazione delle posizioni organizzative del Comune di Vallo:

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vallo della Lucania

in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la delibera n. 66/2011 con cui il Comune di Vallo della Lucania ha modificato l'organigramma e individuato le posizioni organizzative all'interno del Comune. In particolare, il ricorrente, a causa del provvedimento impugnato, che ha realizzato un riassetto organizzativo dell'ente, è stato spostato dal ruolo di Responsabile del Settore 1 – Affari Generali e Sociali, al ruolo di Responsabile del Settore 4- Commercio e Attività Produttive dell'ente. Tale provvedimento avrebbe, quindi, realizzato un'immediata lesione nella sfera giuridica del ricorrente, in quanto la nomina a dirigente di altro settore avrebbe vanificato la sua esperienza pluriennale nel settore.

Il Comune di Vallo della Lucania si è costituito regolarmente in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione.

Va, quindi, in via preliminare, indagata la fondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione.

In tema di pubblico impiego, l'art. 63, co. 4, d.lgs. 165/2001 prevede che la giurisdizione del giudice amministrativo concerna soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione o al passaggio di area e va dall'inizio delle operazioni fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, senza estendersi al successivo atto di nomina. Diversamente, con riguardo agli atti di conferimento di

incarichi dirigenziali o, comunque, che incidono sul rapporto di lavoro, l'art. 63, co. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, dimostra che si trattano di atti che rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e, pertanto, la controversia che attiene al procedimento di conferimento di un incarico dirigenziale o comunque alla gestione del rapporto di lavoro, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. L'Aquila (Abruzzo) sez. I, 19/03/2015, n. 187).

Non può di certo essere sottaciuto che, comunque, spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione tramite i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici pubblici dirigenziali (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 03/02/2015, n. 508).

Tale orientamento si è formato sulla pronuncia della Corte di Cassazione che, a SS.UU., con sentenza 9 febbraio 2009, n. 3052, ha evidenziato che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, fuori dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa, si fonda sulla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che è di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo (tutelato dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 2907 c.c.), nei casi in cui sia correlata all'esercizio di poteri autoritativi di cui è titolare l'amministrazione, controllabili dal giudice speciale secondo il disegno costituzionale (art. 103 Cost.). Ne deriva che quando la

contestazione investe "direttamente un atto precedente il conferimento dell'incarico e la stipulazione del contratto, atto la cui asserita illegittimità è posta a base della pretesa di accertamento dell'invalidità del provvedimento di conferimento e del contratto" si è in presenza di un provvedimento "certamente ascrivibile alla categoria degli atti organizzativi, mediante i quali le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1)", ed a quel punto quest'ultimo costituisce la causa petendi del richiesto accertamento della nullità degli atti negoziali, appunto la contestazione del corretto esercizio del potere amministrativo. Da ciò la conclusione della Suprema Corte che "la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, in quanto correlata esclusivamente e direttamente all'esercizio del potere organizzativo dell'amministrazione, trova tutela in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità".

Con il provvedimento impugnato il Comune non ha posto in essere un atto di macrororganizzazione, ma più semplicemente ha ridefinito i settori e le posizioni dirigenziali, spostando il ricorrente dal settore 1 al settore 4.

Si tratta, quindi, di un atto di gestione del rapporto di lavoro che il Comune ha adottato con i poteri del privato datore di lavoro e non certo esercitando un potere di carattere autoritativo, in quanto il Comune, con il provvedimento impugnato, non ha determinato le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, ma ha direttamente disposto la nomina di taluni dirigente in determinati settori

e lo spostamento di altri da un settore ad un altro (come per il ricorrente).

Ne deriva che sussiste il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il presente giudizio andrà riassunto entro i termini di legge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)